

STATUTO

Associazione Volontariato Penitenziario (ODV)

(Fondata il 2 Ottobre 1991)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita in Firenze, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, un'associazione, apartitica ed aconfessionale, avente la seguente denominazione:

"Associazione Volontariato Penitenziario (ODV)", in acronimo **"A.V.P. Firenze (ODV)"**, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Firenze, in Via delle Ruote 22/R, Codice fiscale 94039720480, con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

CRF

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del Decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

v) promozione della cultura della legalità;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

L'Associazione persegue i seguenti fini specifici:

- la tutela dei diritti umani, civili, sociali, formativi, culturali delle persone, in esecuzione penale (in stato di detenzione o in misura alternativa alla detenzione); delle persone impegnate in un percorso di reinserimento personale e sociale post-detentivo; dei familiari di queste persone; siano esse italiane o di origine straniera, adulte o minorenni;
- la promozione e la diffusione della cultura della legalità, anche in sinergia con Istituzioni Pubbliche e Private o altri Enti del Terzo Settore;
- la promozione e la realizzazione di iniziative volte al reinserimento familiare, lavorativo e sociale delle persone in stato detentivo, in misura alternativa alla detenzione, ex detenute;
- l'assistenza sociale, economica e morale, delle persone in stato detentivo, in misura alternativa alla detenzione, ex detenute, e dei familiari di queste persone;
- la partecipazione delle persone in stato detentivo, in misura alternativa alla detenzione, ex detenute, alle iniziative educative e formative, lavorative, culturali, sportive e ricreative volte al loro pieno reinserimento sociale;
- la promozione e la realizzazione di studi, ricerche, pubblicazioni, seminari e convegni, volti a diffondere la cultura della legalità, la promozione dei diritti delle persone in esecuzione penale, delle vittime di reato e di quanti attraversano una condizione di particolare vulnerabilità sociale, marginalità o esclusione sociale, l'educazione alla solidarietà, il contrasto ad ogni forma di discriminazione etnica, ideologica o religiosa;
- la prevenzione alla devianza sociale, all'alcoolismo, alla tossicodipendenza ed alla malattia mentale.

Per il raggiungimento di detti fini, l'Associazione promuove le attività ritenute più coerenti, rivolte a persone italiane o di altra nazionalità, adulte o minorenni, tra le quali:

- attività di assistenza materiale, comprese quelle di aiuto alimentare, di sostegno economico e sociale, dirette a quanti si trovino in condizioni di indigenza, marginalità o particolare vulnerabilità sociale;
- attività di sostegno sociale, formativo o psicologico, dirette a coloro che si trovino a fronteggiare la condizione detentiva, una misura alternativa al carcere, il processo di

reinserimento familiare o sociale, particolari condizioni di vulnerabilità, disagio o marginalità sociale;

- attività di accoglienza delle persone in esecuzione penale, anche straniere, delle persone in particolari condizioni di disagio e marginalità, dei familiari di queste persone;
- attività di promozione e sostegno all'istruzione scolastica, alla formazione professionale, alla formazione universitaria delle persone in detenzione, in misura alternativa al carcere o nel percorso di reinserimento sociale;
- attività di assistenza e supporto ai familiari e, in modo particolare ai figli minorenni, delle persone in esecuzione penale;
- attività educative, formative e culturali, artistiche, ricreative e sportive, volte a rafforzare le iniziative "rieducative" sviluppate all'interno del carcere e, in generale, dirette a promuovere un positivo cambiamento individuale ed il rafforzamento delle capacità personali di coloro che si trovano in esecuzione penale;
- attività di orientamento e di sostegno lavorativo dirette a quanti, in detenzione o in misura alternativa al carcere, affrontano il percorso di reinserimento sociale;
- attività di mediazione penale o iniziative di tipo riparativo;
- attività di prevenzione alla devianza sociale, all'alcoolismo, alla tossicodipendenza ed alla malattia mentale;
- attività di promozione della salute delle persone in stato detentivo e di assistenza a quanti si trovano in particolari condizioni sanitarie e, in particolare, psichiatriche;
- attività di formazione rivolte ai volontari ed agli operatori impegnati sui temi oggetto del presente Statuto;
- attività di studio e di ricerca ed attività di promozione e diffusione delle conoscenze sui temi oggetto del presente Statuto e, in particolare, della tutela dei diritti delle persone in esecuzione penale, della legalità, delle vittime di reato, delle condizioni penitenziarie, delle iniziative di assistenza, accoglienza, "rieducazione", recupero e reinserimento sociale.

L'Associazione sviluppa dette attività in autonomia o in sinergia con altri Enti del Terzo Settore ed Istituzioni Pubbliche o Private.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non

corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato e, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con il loro impegno e la loro opera, mettendo a disposizione le loro competenze e conoscenze.

Coloro che intendono essere ammessi come associati dovranno presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere, condividere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti e di attenersi alle Deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- una breve presentazione sulle esperienze formative, professionali, culturali e di volontariato realizzate individualmente e delle motivazioni all'adesione all'Associazione;
- la dichiarazione circa la loro appartenenza ad altre associazioni o gruppi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La Deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel Libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la Deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della Deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i Libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e verificarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere, con proposte coerenti con le finalità statutarie, all'elaborazione del Piano delle attività, partecipando all'approvazione del medesimo;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per la realizzazione delle attività in cui sono stati coinvolti;
- prendere atto dell'Ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione dei Bilanci e consultare i Libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- agire, nell'ambito del proprio impegno volontario, in coordinamento con gli organi associativi;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

- La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione e mancato pagamento della quota sociale.
- L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle Deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'Associazione, può essere escluso dalla medesima mediante Deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La Deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

CKF

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita Deliberazione da comunicare all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- l'Organo di amministrazione
- l'Organo di controllo

Sono cariche associative:

- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel Libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad esprimere un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'Avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante Avviso di convocazione contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'Ordine del giorno, spedito per posta ordinaria o elettronica almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal Libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina, con procedura elettiva, e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il Bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

In Assemblea straordinaria, convocata per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto, occorre la presenza di almeno i tre quarti degli associati, in proprio o per delega, per le prime due convocazioni e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; dalla terza convocazione occorre la presenza della metà degli associati, in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In Assemblea straordinaria, convocata per deliberare lo scioglimento dell'Associazione la trasformazione, la fusione, la scissione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati nelle prime due convocazioni e, dalla terza convocazione, occorre il voto favorevole di almeno la metà degli associati.

ART. 8 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le Deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare il Piano delle attività associative sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutte le informazioni e gli elementi di dettaglio utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- nominare, con procedura elettiva, tra i propri componenti, il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione;
- nominare, con procedura elettiva, tra i propri componenti, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione;
- deliberare circa la nomina, le competenze e le funzioni del Direttore dell'Associazione;
- deliberare sulla nomina e le competenze del Comitato scientifico dell'Associazione;
- delibera circa l'assegnazione del titolo di "socio onorario";
- deliberare circa la stipula di Accordi, Convenzioni, Protocolli d'intesa con soggetti terzi;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra cinque e nove, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e successivamente rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione si riunisce in via ordinaria quattro volte l'anno e, comunque, almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio di esercizio.

Le Deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, decesso, o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART. 10 (Vice Presidente)

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, del Presidente, il Vice Presidente convoca l'Organo di amministrazione entro novanta giorni per la nomina, con procedura elettiva, del nuovo Presidente.

ART. 11 (Segretario)

Il Segretario è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento di tutta la documentazione associativa e, in particolare:

- tiene aggiornati il Libro degli associati; il Registro dei volontari; il Libro delle Adunanze, delle Deliberazioni e dei Verbali dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione;
- predispone le informazioni e gli elementi di dettaglio utili all'Assemblea ed agli altri organi associativi;

- agisce per il puntuale e reciproco scambio di informazioni tra gli associati e gli organi associativi;
- provvede, coadiuvando il Presidente, alla Convocazione dell'Assemblea e di tutti gli altri organi associativi;
- provvede al disbrigo della corrispondenza.

In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, del Segretario, quest'ultimo viene nuovamente eletto dall'Organo di amministrazione entro novanta giorni.

ART. 12 (Tesoriere)

Il Tesoriere è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento di tutta la contabilità associativa e, in particolare:

- tiene aggiornati i registri contabili e ne conserva la relativa documentazione;
- verifica la situazione patrimoniale dell'Associazione;
- predispone, in sinergia con il Presidente, il Bilancio di esercizio;
- provvede a mantenere un'informativa corrente con l'Organo di controllo e con l'eventuale Revisore legale dei conti;
- provvede alla riscossione delle quote associative, delle entrate ed al pagamento delle spese, in sinergia con il Presidente ed in conformità con quanto stabilito dall'Organo di amministrazione.

In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, del Tesoriere, quest'ultimo viene nuovamente eletto dall'Organo di amministrazione entro novanta giorni.

ART. 13 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo ha carattere monocratico ed è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Il componente dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, è scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale

bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 15 (Direttore)

Il Direttore dell'Associazione è nominato dall'Organo di amministrazione che ne stabilisce specifiche competenze e funzioni con propria Deliberazione.

In via ordinaria il Direttore dell'Associazione dura in carica quanto l'Organo di amministrazione, salvo diversa previsione. Il Direttore può essere revocato, prima della scadenza, con motivata Deliberazione.

Il Direttore è scelto dall'Organo di amministrazione per le particolari competenze e coerentemente con gli impegni e le attività associative. Il Direttore può essere individuato tra i non associati ed essere retribuito per l'opera prestata.

Tra le funzioni del Direttore possono essere annoverate:

- la predisposizione del Piano delle attività associative, formulato d'intesa anche con il Comitato scientifico, laddove istituito ed operante;
- la collaborazione con il Presidente e l'Organo di amministrazione per l'attuazione del Piano delle attività associative, una volta approvato in via definitiva;
- la direzione ed il coordinamento generale, il monitoraggio, la verifica delle attività associative e dei collaboratori, volontari e non, coinvolti nelle singole iniziative;
- la partecipazione, con compiti di collegamento, al Comitato scientifico dell'Associazione, del quale funge anche da segretario.

In caso di vacanza, le funzioni attribuite al Direttore sono svolte su indicazione dell'Organo di amministrazione.

CRF

ART. 16 **(Comitato scientifico)**

Il Comitato scientifico dell'Associazione è composto da un minimo di sei ad un massimo di dodici membri. I componenti sono nominati, con specifica Deliberazione, dall'Organo di amministrazione e restano in carica quanto il medesimo organo, salvo diversa previsione.

Il Comitato scientifico entra in carica quando siano stati nominati almeno la metà dei componenti.

Il Comitato scientifico, sentito il Presidente dell'Associazione, nomina al proprio interno un Coordinatore che rimane in carica per l'intera durata del Comitato.

Il Comitato scientifico si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all'anno. Alle riunioni del Comitato scientifico partecipa, di diritto, il Presidente dell'Associazione, il Segretario o, in alternativa a quest'ultimo, laddove nominato, il Direttore con compiti di segretario.

Il Comitato scientifico:

- interviene fornendo indicazioni esperte e di tipo scientifico sulle attività promosse e realizzate dall'Associazione;
- contribuisce alla predisposizione del Piano delle attività associative mediante indicazioni, suggerimenti e proposte;
- risponde a quesiti posti dal Presidente, dai componenti dell'Organo di amministrazione, dal Direttore o dagli associati circa i temi affrontati dall'Associazione;
- risponde circa la coerenza delle attività promosse e realizzate con i fini statutari;
- partecipa, a partire dalle singole competenze e professionalità espresse, all'approfondimento delle tematiche affrontate dall'Associazione.

La partecipazione al Comitato scientifico è gratuita. Ai componenti del Comitato scientifico sono rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione.

ART. 17 **(Soci onorari)**

L'Organo di amministrazione, su proposta del Presidente, di un terzo dei componenti del medesimo Organo, del Direttore o del Comitato scientifico, di almeno un decimo degli associati, potrà conferire il titolo di "Socio onorario", ad associati o ad altre figure che, pur non essendo associate, abbiano contribuito alla crescita dell'Associazione, distinguendosi per il loro impegno e per particolari meriti.

ART. 18
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 19
(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 18, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 20
(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, partecipazioni a bandi pubblici o privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 21
(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il Bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il Bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella Relazione di missione o in una annotazione in calce al Rendiconto per cassa o nella Nota integrativa al Bilancio.

ART. 22
(Informativa sociale)

L'Associazione pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di controllo e ai Dirigenti.

ART. 23
(Libri)

L'Associazione tiene i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i Verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti Libri associativi facendone domanda scritta al Presidente dell'Associazione, il quale ne rende possibile l'esame entro i successivi trenta giorni.

ART. 24
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non è retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari sono rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 25 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 26 (Accordi, Convenzioni, Protocollo d'intesa)

Gli Accordi, le Convenzioni, i Protocolli d'intesa tra l'Associazione e le Istituzioni Pubbliche e Private, o altri Enti del Terzo Settore, sono valutate e Deliberate dall'Organo di amministrazione e sottoscritte dal Presidente dell'Associazione.

ART. 27 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

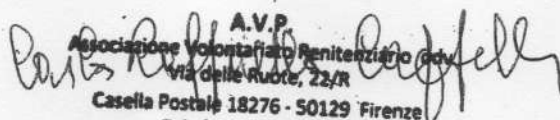
In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (da quando sarà operativo), e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 28 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle Deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

A.V.P.
Associazione Volontariato Penitenziario
Via delle Ruote, 22/R
Casella Postale 18276 - 50129 Firenze
Tel. / Fax 055 470412
C.F. 94039720480



3 11083 30/10/2020

0,00 TZM20L011083000TK
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZM